

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna";

Viste:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";
- la legge 27 febbraio 2015, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

Considerato che la Legge di stabilità 2015 ha modificato in modo rilevante la disciplina del Patto territoriale regionale con i commi dal 479 al 486 dell'articolo 1, disponendo la non applicabilità a decorrere dall'anno 2015, dei commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 220/2010 e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi all'applicazione negli anni 2013 e 2014;

Considerato che il comma 480 della legge di stabilità, prevedeva entro il 30 aprile 2015 l'applicazione di una prima tranche di patto orizzontale regionale;

Dato atto che con propria deliberazione n. 405 del 15 aprile 2015, la Giunta regionale ha definito i criteri di virtuosità e le modalità operative per la distribuzione delle disponibilità di spazi finanziari ai fini dell'applicazione del patto orizzontale regionalizzato I tranche, entro il termine del 30 aprile, così come previsto dalla normativa in vigore;

Considerato che, con propria deliberazione n. 480 del 27 aprile 2015, è stato quantificato in euro 3.485.000,00, l'entità degli spazi finanziari offerti dal sistema delle Autonomie locali del territorio ed in euro 162.517.376,21 l'ammontare del fabbisogno espresso dall'insieme dei comuni, delle province e dalla Città metropolitana nell'ambito del Patto orizzontale regionalizzato I tranche e conseguentemente si è ritenuto di non procedere alla distribuzione delle risorse offerte dagli enti locali in considerazione dell'esiguità delle stesse, in rapporto ai fabbisogni espressi;

Considerato inoltre che il comma 482 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, prevede una seconda tranche di patto orizzontale regionale stabilendo in particolare che:

- gli enti locali comunicano alle regioni, entro il

15 settembre gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi che sono disposti a cedere ed entro il termine perentorio del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Tenuto conto della necessità di promuovere, fin da ora, un coordinamento e una pianificazione delle risorse finanziarie in termini di quote patto disponibili sul territorio regionale, al fine di favorire una loro adeguata allocazione e massimizzare le opportunità che derivano dalla normativa statale;

Considerato che, in armonia con le finalità della LR 12/2010, la Giunta regionale, anche per il 2015:

- intende favorire i comportamenti collaborativi dei comuni e delle province che cedono a favore di altri enti locali del territorio regionale le quote di obiettivi programmatici che non prevedono di utilizzare nell'anno in corso;
- intende assicurare il recupero per intero degli spazi finanziari ceduti dal Sistema delle Autonomie a favore degli altri enti locali del territorio regionale nell'esercizio 2015;

Considerato pertanto che risulta opportuno anticipare, rispetto alla scadenza del 15 settembre prevista dall'art. 1 comma 482 della legge n. 190/2014, una fase istruttoria per l'assegnazione di quote sul patto regionale orizzontale fissando al 15 luglio 2015 la presentazione delle richieste e delle cessioni di spazi finanziari da parte degli enti locali del territorio;

Ritenuto altresì di confermare, ai fini della distribuzione degli spazi di Patto orizzontale regionale I tranche 2015, l'impianto sostanziale dei criteri e degli indicatori già definiti con propria deliberazione n. 405/2015;

Dato atto della proposta tecnica elaborata in data 8 giugno 2015 dalla "Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale", ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 12 del 2010;

Considerato che i contenuti di tale proposta risultano coerenti con le finalità ed i criteri della legge regionale e rispondono all'obiettivo di:

- valorizzare le azioni dei governi locali, con specifico riferimento alle realtà istituzionali

che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;

- ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
- di prevedere margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale, con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni;

Dato atto pertanto che l'impianto degli indicatori risulta declinato nel seguente modo:

Indicatore 1: Debito. Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2014, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

Indicatore 2: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale. Coefficiente calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2014, rispetto alla sommatoria delle medesime differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, i dati richiesti si riferiscono alla differenza tra residui passivi finali in c/capitale (Titolo II e Titolo III) aumentati degli impegni in c/capitale degli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato al netto delle concessioni di crediti e residui attivi finali Titolo IV e V al netto riscossioni di crediti. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province;

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Coefficiente calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente.

Valutato inoltre di riservare parte della quota del patto orizzontale regionale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, a supporto di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali e per il sostegno ad interventi di investimento considerati di particolare rilevanza per il territorio. In particolare, potranno essere considerati nell'ambito di tale quota i fabbisogni relativi a esigenze gestionali indotte da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale legate a calamità naturali, debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed edilizia scolastica;

Considerato che ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui sopra il limite massimo di assegnazione è costituito dall'ammontare del fabbisogno richiesto e/o dal totale azzeramento dell'obiettivo di patto del singolo ente;

Dato atto altresì che la suddetta proposta di applicazione dei criteri per la ripartizione degli spazi finanziari è stata condivisa con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali - ANCI-ER e UPI-ER;

Precisato che, la proposta di applicazione dei criteri per la distribuzione degli spazi finanziari è stata presentata - in sede tecnica - nell'ambito di un incontro svoltosi a Bologna il giorno 8 giugno 2015 con i responsabili finanziari degli enti locali della Regione, assoggettati alle regole del patto di stabilità interno;

Dato atto che, con successiva deliberazione di Giunta, da adottarsi entro il 30 luglio 2015, si procederà a definire:

- il peso dei 3 indicatori e la quota riservata alle eventuali emergenze e specificità locali;
- le disponibilità raccolte e i fabbisogni espressi dai comuni, dalle province e dalla città

metropolitana per interventi di compensazioni orizzontali;

Dato atto che con la precedente deliberazione n. 1707 del 27 ottobre 2014, punto 9 del dispositivo, si stabilisce che agli Enti locali beneficiari nell'esercizio 2014 di risorse aggiuntive, derivanti da interventi di compensazione di tipo orizzontale o di tipo verticale regionale, che in sede di certificazione del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno hanno evidenziato uno scostamento tra il saldo obiettivo e il saldo programmatico, così come definito in applicazione della normativa statale e precedente agli interventi di compensazione, superiore al 20%, siano esclusi dai benefici derivanti da interventi di compensazione di tipo orizzontale o di tipo verticale nell'anno 2015;

Considerato che la Commissione tecnica interistituzionale per il patto di stabilità territoriale ha ritenuto di non proporre l'esclusione degli enti rientranti nella fattispecie di cui al punto precedente e di prevedere una decurtazione all'eventuale quota di spazi di patto di stabilità territoriale assegnabili nell'anno 2015, corrispondente ad una percentuale dell'importo dello sfioramento attestato;

Dato atto degli esiti dell'istruttoria relativa alle motivazioni presentate dagli enti che hanno riportato uno scostamento superiore al 20% ed, in particolare, delle motivazioni contenute nelle relazioni presentate dagli enti locali nonché del parere espresso dalla Commissione tecnica in ordine alle singole casistiche;

Ritenuto pertanto di applicare, per tali comuni, le misure sopracitate salvo la possibilità per gli stessi di presentare entro e non oltre la data del 15 luglio 2015 un'ulteriore relazione a motivazione dello scostamento registrato;

Valutato inoltre di stabilire che agli Enti locali che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno 2014, si applica una decurtazione dell'eventuale quota di spazi di patto di stabilità territoriale assegnabili nell'anno 2015, pari ad una percentuale sulla differenza tra il saldo obiettivo finale 2014 e il saldo finanziario 2014;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di confermare il seguente set di indicatori da applicare ai fini della distribuzione degli spazi del Patto orizzontale regionale I tranche 2015, già peraltro definito con propria deliberazione n. 405/2015:

Indicatore 1: Debito. Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2014, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

$$I_1 = \frac{(\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL})}{\sum (\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL})}$$

Indicatore 2: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2014, rispetto alla sommatoria delle differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione;

$$I_2 = \frac{(\text{Residui passivi finali ELn} - \text{Concessioni di crediti ELn}) - (\text{Residui attivi finali ELn} - \text{Riscossioni di crediti ELn})}{\sum (\text{Residui passivi finali EELL} - \text{Concessioni di crediti EELL}) - (\text{Residui attivi finali EELL} - \text{Riscossioni di crediti EELL})}$$

Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, i dati richiesti si riferiscono alla differenza tra residui passivi finali in c/capitale (Titolo II e Titolo III) aumentati degli impegni in c/capitale degli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato al netto delle concessioni di crediti e residui attivi finali Titolo IV e V al netto riscossioni di crediti. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province;

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente;

$$I_3 = \frac{\text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati ELn}}{\sum \text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati EELL}}$$

2. di riservare parte della quota del Patto orizzontale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, a supporto di particolari situazioni emergenziali e per il sostegno di interventi di investimento considerati di particolare rilevanza per il territorio. In particolare, potranno essere considerati nell'ambito di tale quota i fabbisogni relativi a esigenze gestionali dettate da situazioni

emergenziali o di carattere eccezionale legate a calamità naturali, debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed edilizia scolastica;

3. di stabilire che l'applicazione degli indicatori trova un limite massimo di assegnazione nell'ammontare del fabbisogno richiesto e/o nel totale azzeramento dell'obiettivo di patto del singolo ente;
4. di stabilire il termine del 15 luglio 2015, per la presentazione delle richieste e delle cessioni di spazi finanziari da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana;
5. di dare atto che entro il 30 luglio 2015 si procederà alla distribuzione degli spazi finanziari di quote patto, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
6. di stabilire che, agli Enti locali, beneficiari nell'esercizio 2014 di risorse aggiuntive, derivanti da interventi di compensazione di tipo orizzontale o di tipo verticale regionale, che in sede di certificazione del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno hanno evidenziato uno scostamento tra il saldo obiettivo e il saldo programmatico superiore al 20%, si applica una decurtazione dell'eventuale quota di spazi di patto di stabilità territoriale assegnabili nell'anno 2015, corrispondente ad una percentuale dell'importo dello sforamento attestato, salvo la possibilità di presentare entro e non oltre la data del 15 luglio 2015 un'ulteriore relazione a motivazione dello scostamento registrato;
7. di stabilire che agli Enti locali che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno 2014, si applica una decurtazione dell'eventuale quota di spazi di patto di stabilità territoriale assegnabili nell'anno 2015, pari ad una percentuale sulla differenza tra il saldo obiettivo finale 2014 e il saldo finanziario 2014;
8. di stabilire che l'entità delle percentuali di cui ai punti 6) e 7) sarà definita con il provvedimento da adottarsi entro il 30 luglio 2015, di cui al punto 5);
9. di confermare che le risorse assegnate nell'ambito del Patto orizzontale regionale I tranche dovranno essere impiegate dagli enti richiedenti per effettuare pagamenti in conto capitale;
10. di stabilire che i fabbisogni e le cessioni di spazi finanziari, così come distribuiti entro il 30 luglio 2015 possono essere rettificati, successivamente, con margine del 20% positivo o negativo, entro il termine del 15 settembre 2015 previsto dalla normativa per il Patto orizzontale regionale, tenendo conto che ulteriori proposte di

cessioni o richieste di quote patto potranno comunque essere presentate alla Regione entro il medesimo termine ma, il loro soddisfacimento, sarà comunque subordinato alla completa esecuzione di quanto pervenuto entro il 15 luglio 2015;

11. di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione, dott. Onelio Pignatti, a comunicare entro il 30 settembre agli enti locali interessati dalla rimodulazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché ad ANCI e UPI Emilia-Romagna, l'obiettivo dell'anno di riferimento così come rideterminato dall'applicazione delle misure di compensazione derivanti dal Patto orizzontale regionale I tranche 2015;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell'Assemblea Legislativa;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).